



Roma,

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni  
di lavoro e delle relazioni industriali**

**Divisione III (già divisione VI)**

**Tutela e promozione della salute  
e sicurezza sul lavoro**

A **Direzioni Reg.li e Terr.li del lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico delle Regioni  
e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle Regioni**

**Provincia autonoma di Trento**

**Provincia autonoma di Bolzano - Ag.  
Prov. Prot. Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli Assessorati  
alla Sanità delle Regioni)**

**Organizzazioni rappresentative dei  
datori di lavoro**

**Organizzazioni rappresentative dei  
lavoratori**

e, p.c. a **INAIL**

**LORO SEDI**

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

---

**Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto –  
Chiarimenti.**

---

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

CM-circ. ancoraggi\_12.01.15

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI – Div. III

Via Forno 8 – 00192 Roma

Tel. 06 46834917

E - mail: Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);

- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

## 1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Premesso che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi "..... intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro ....." e che l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i "DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992" ed infine che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che "..... si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza .....", ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.

Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

## 2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Stante quanto riportato al punto 1 i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.*

**Ministero del lavoro e  
delle politiche sociali**

Direzione Generale della Tutela  
delle Condizioni di Lavoro e delle  
Relazioni Industriali

IL DIRETTORE GENERALE

*Paolo Onetti*

CM/Inf. ancoraggi\_12.01.15

**Ministero dello sviluppo economico**

Direzione Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, il Consumatore,  
la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

*Massimo Sessa*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - Div. III  
Via Fornovo 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834917

E - mail: Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

*[Handwritten signature]*